



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 24/12/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ENERGIE RINNOVABILI RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 14 dicembre 2015, n. 52**

Determinazione Dirigenziale n. 30 del 11 giugno 2015 di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,999 MW delle relative opere connesse e delle infrastrutture nel Comune di Sant'Agata di Puglia, rilasciata alla Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia s.r.l.

Preso atto da errore materiale. Proroga del termine di inizio lavori. Voltura alla Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 s.r.l., con sede legale Via Marconi, 14 - 70010 Adelfia (Ba).

### **IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Rilevato che:

- alla Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l., con sede legale con sede legale Via Giovanni XXIII, 38 - 70021 Acquaviva delle Fonti (Ba) con Determinazione Dirigenziale n. 30 del 11 giugno 2015 è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,999 MWe e le opere connesse e le infrastrutture

indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso nel Comune di Sant'Agata di Puglia, ai sensi del comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003;

- la società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l. con nota 15.10.2015 acquisita agli atti al prot. AOO\_159 - 16.10.2015 - 0004186 comunicava la presenza nella determinazione dirigenziale di autorizzazione unica n. 30 dell'11.6.2015 di un refuso ripetuto alle pagg. 4, 27 e 31, e precisamente la particella catastale n. 329 del foglio 26, quella corretta è la particella 331 del foglio 26;

- la società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l. con nota 30.10.2015 acquisita agli atti al prot. AOO\_159 - 30.10.2015 - 0004372 richiedeva la voltura del titolo autorizzativo in favore della società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 S.r.l. con sede in via Marconi, 14 - 70010 Adelfia allegando:

- Atto di cessione di ramo d'azienda a firma del notaio Anna Pirro registrato a Bari il 28.10.2015 n. 27950 Serie 1T;

- Atto notorio attestante permanenza dei requisiti della società cedente;

Atto notorio attestante permanenza dei requisiti della società subentrante;

- Dichiarazione resa dalla società subentrante di assunzione di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti nell'autorizzazione unica n. 30/2015;

- Certificato camerale CCIAA della società cedente iscritta al registro imprese al n. 07073540721 di Bari;

- Certificato camerale CCIAA della società subentrante iscritta al registro imprese al n. 07808740729 di Bari;

- la società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l. con nota 30.10.2015 acquisita agli atti al prot. AOO\_159 - 30.10.2015 - 0004373 formulava richiesta di proroga del termine di ventiquattro mesi del termine di inizio dei lavori di costruzione dell'impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 30/2015 motivata dalla impossibilità di esercitare il diritto all'esproprio sui terreni interessati dall'intervento in quanto la procedura prevede la notifica dell'atto di autorizzazione unica "corretto" alle ditte interessate;

- la società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l. con nota 20.11.2015 acquisita agli atti al prot. AOO\_159 - 24.11.2015 - 0004812 sollecitava riscontro alla comunicazione di rettifica della particella catastale e alle richieste di proroga e voltura;

Premesso che:

- non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli confluiti nell'Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 30 del 11.06.2015:

- che tali pareri confluiti nell'Autorizzazione Unica hanno una validità che permane anche nelle tempistiche di proroga richiesta.

- la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali è definita dall'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che "I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi."

- il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico - ambientali (V.I.A. - Screening - Autorizzazione paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell'autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore.

Dato atto:

- che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 30 del 11 giugno 2015 è stata pubblicata sul BURP n. 95 del 2.7.2015;

- che in data 30.6.2015 è stata notificata brevi mano alla società la Determinazione Dirigenziale di A.U. 30 del 11 giugno 2015;
- che l'inizio dei lavori a far data dalla notifica dell'atto era previsto entro il 30 dicembre 2015;
- dell'insussistenza di precedenti proroghe accordate;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene:

- di prendere atto del refuso presente nella determinazione dirigenziale n. 30 del 11 giugno 2015 inerente la particella catastale errata n. 329 del foglio 26, quella corretta è la particella 331 del foglio 26;
- di concedere, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2012, proroga del termine di inizio lavori di 24 mesi che viene pertanto fissato al 30 dicembre 2017;
- di prendere atto della richiesta di voltura e proroga della determinazione dirigenziale n. 30 del 11 giugno 2015, sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o risultassero non veritiere le dichiarazioni rese in atti. La Voltura dell'autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali alla nuova società, così denominata:
  - Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 S.r.l.;
  - Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 07808740729, REA:BA-583216;
  - Sede legale: Via Marconi, 14 - Adelfia.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 52 del 14/12/2015 a firma di Felice Miccolis agli atti della Sezione, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### DETERMINA

##### ART. 1)

Di prendere atto delle comunicazioni acquisite agli atti della Sezione con prot. n. AOO\_159 - 16.10.2015 - 0004186, AOO\_159 - 30.10.2015 - 0004372, AOO\_159 - 30.10.2015 - 0004373, delle motivazioni in esse contenute in merito ai lavori per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,999 MWe, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Sant'Agata di Puglia, ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003, rilasciata alla Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l., con sede legale Via Giovanni XXII, 38 - 70021 Acquaviva delle Fonti (Ba) in base alle quali si stabilisce:

- di rettificare al refuso presente nella determinazione dirigenziale n. 30 del 11 giugno 2015 inerente la particella catastale errata n. 329 del foglio 26, quella corretta è la particella 331 del foglio 26;
- di concedere, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2012, proroga del termine di inizio lavori di 24 mesi che viene pertanto fissato al 30 dicembre 2017;
- di prendere atto della richiesta di voltura della determinazione dirigenziale n. 30 del 11 giugno 2015, sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o risultassero non veritiere le dichiarazioni rese in atti. La Voltura dell'autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali alla nuova società, così denominata:
  - Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 S.r.l.;

- Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 07808740729, REA:BA-583216;
- Sede legale: Via Marconi, 14 - Adelfia.

#### ART. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

#### ART. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Regione Puglia Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### ART. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini

dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società subentrante, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180 giorni dall'inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla L.R. n.31/2008;
- d. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R. n.31/2008;

Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione unica e l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

ART. 5)

La Sezione Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Servizio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società e al Comune di Sant'Agata di Puglia.

ART. 6)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 6 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione  
Giuseppe Rubino

---